

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

RINNOVO DELLA CARTA DI IDENTITA'

IL SINDACO

Visto l'art. 3 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, da ultimo modificato dall'art. 10 del D.L. 13 maggio 2011 n. 70; la legge 18 febbraio 1963 n. 224 e l'ultimo comma dell'art. 290 del relativo regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – n. 15 del 26 maggio 2011;

AVVISA

- 1. La CARTA DI IDENTITA' viene rilasciata a tutte le persone aventi la residenza nel Comune;
- 2. E' stabilita la seguente validità temporale, diversa secondo l'età del richiedente:
 - a) anni tre se è rilasciata ai minori di tre anni;
 - b) anni cinque se rilasciata ai minori di età compresa fra i tre e i diciotto anni;
 - c) anni dieci per i maggiori di età.
- 3. Le carte d'identità rilasciate dal 26.06.2003 non vengono rinnovate ma prorogate con l'apposizione dell'apostilla "validità prorogata ai sensi dell'art. 31 del D.L. n. 112/2008".
- 4. Coloro che posseggono carte di identità scadute non possono servirsene se non provvedono per il rinnovo.

Pogliano Milanese, 1 gennaio 2014

IL SINDACO